

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA 15 settembre 2025, n. 221

Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, art.12 relativa alla costruzione ed all'esercizio di un impianto eolico composto da 9 aerogeneratori da realizzarsi nel Comune di Brindisi, della potenza unitaria di 3,45 MW, per una potenza complessiva di 31,05 MWe nonché delle opere e infrastrutture connesse ricadenti nel Comune di Brindisi (codice di Rintracciabilità gestore di rete: 201700130).

Società proponente: Brindisi Santa Teresa s.r.l., (subentrata a Tozzi Green S.p.A., Cod. Fis. e P. IVA 02132890399), Via Brigata Ebraica 50, Ravenna, Cod. Fis. e P. IVA 02798110397.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica ing. Francesco Corvace, su istruttoria del funzionario E.Q. "Responsabile AU con VIA Ministeriale" ing. Palmarita Oliva.

PREMESSO CHE, nell'ordinamento eurounitario ed italiano si segnalano, in materia energetica:

- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, che ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la Legge n. 204 del 4 novembre 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2016, che ha ratificato gli accordi di Parigi (COP 21), già ratificati il 4 ottobre 2016 dall'Unione Europea;
- la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- il quarto pacchetto comunitario "energia" del giugno 2019 composto da una direttiva (direttiva sull'energia elettrica, 2019/944/UE) e tre regolamenti (regolamento sull'energia elettrica, 2019/943/UE, regolamento sulla preparazione ai rischi, 2019/941/UE, e regolamento sull'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), 2019/942/UE);
- il quinto pacchetto energia, "Pronti per il 55 %", pubblicato il 14 luglio 2021 con l'obiettivo di allineare gli obiettivi energetici dell'UE alle nuove ambizioni europee in materia di clima per il 2030 e il 2050;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) la cui valutazione positiva è stata approvata con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- la Legge 79/2022 di conversione del D.L. 36/2022 recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", cosiddetto Decreto PNRR 2;
- il Regolamento UE 2577 del 22 dicembre 2022 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- Il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune";
- il D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con Legge 2 febbraio 2024, n. 11 recante "disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023";
- il D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56, "Ulteriori

disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

- il D.M. 21 giugno 2024, recante “Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili”;
- il D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190, “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118” che introduce importanti semplificazioni per i regimi amministrativi relativi alla produzione di energia da fonti rinnovabili (FER).

ATTESO CHE:

- il Decreto Legislativo n. 387 del 29/12/2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1 marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29/12/2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12 come da ultimo modificato dal Decreto Legge 24 febbraio 2023 n. 13 convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023 n. 41, dalla Regione;
- il Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy) con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le “Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi”;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l'Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;
- il Decreto Legislativo n. 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/Ce e 2003/30/CE” che ha integrato il quadro regolatorio ed autorizzativo delle FER;
- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la “Regolazione dell'uso dell'energia da fonti Rinnovabili”;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall'art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione precedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;
- con D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104:

- è stato introdotto (art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006) il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale secondo cui “... nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all’autorità competente un’istanza ai sensi dell’articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso ...”;
- è stato rivisto l’Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, definendo di competenza statale “... gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW, calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale ...”;
- la Legge n. 34 del 27/04/2022 di conversione del Decreto-legge del 01/03/2022 n. 17 – “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali” ha introdotto misure di semplificazione ed accelerazione;
- la Legge 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164) di conversione del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059)” (GU Serie Generale n.114 del 17-05-2022), ha introdotto ulteriori misure di semplificazione ed accelerazione in materia energetica;
- la Legge Regionale 7 novembre 2022, n. 28 “Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica”, in applicazione dei principi di efficientamento e di riduzione delle emissioni climalteranti e al fine di attenuare gli effetti negativi della crisi energetica, ha disciplinato le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale fra livelli e costi di prestazione e impatto degli impianti energetici;
- con DGR del 19 dicembre 2022, n. 1901 “Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.ii. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d’Obbligo” sono stati aggiornati e ridefiniti gli incombenti in capo ai proponenti di FER;
- con DGR 17 luglio 2023, n. 997 la giunta regionale pugliese ha espresso il proprio “Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia” attesa la rinnovata strategicità rivestita dal tema dell’incremento della produzione e dell’uso delle fonti rinnovabili, per gli obiettivi di decarbonizzazione raggiungibili anche con la penetrazione dell’idrogeno tra le FER;
- con D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 è stata introdotta la “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118”, recepita nell’ordinamento regionale con DGR n. 933 del 7.07.2025; per le procedure in corso *ratione temporis* continua ad applicarsi l’art. 12 del D. Lgs. 387/2003, non avendo il proponente esercitato facoltà di sottoposizione alla normativa sopraggiunta.

RILEVATO CHE:

- Con nota del 04/08/2017 acquisita al prot. n. 2759 del 21/08/2017 la Tozzi Green S.p.A. (di seguito solo “Società” o “Proponente” o entrambi, alla quale è subentrata la Brindisi Santa Teresa s.r.l. come da nota acquisita al prot. n. 279268 del 26/05/2025) richiedeva a questa Regione, ai sensi del D. Lgs. 387/2003, art. 12, l’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica della potenza di 34,5 MWe nel Comune di Brindisi nonché delle opere e

infrastrutture di rete connette ricadenti nel Comune di Brindisi.

- Con nota prot. n. 3009 del 14/09/2017, la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali (oggi Sezione Transizione Energetica) a seguito di istruttoria, inviava il preavviso di improcedibilità alla Società con invito a fornire le integrazioni richieste entro 60 giorni.
- Con nota prot. n. 3470 del 13/10/2017, la Società inviava le integrazioni richieste.
- A seguito della verifica formale della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, il procedimento relativo alla costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto era formalmente avviato con nota prot. n. 3533 del 18/10/2017.
- Con nota prot. 1239 del 27/03/2018, questa Sezione convocava la Conferenza di Servizi per il giorno 2/05/2018, per l'esame del progetto di che trattasi, durante la quale il Responsabile del Procedimento si riservava di assumere le determinazioni finali del procedimento in esito alle determinazioni in materia di VIA.
- Con nota prot. 2051 del 16/05/2018, veniva trasmesso a tutti gli enti coinvolti nel procedimento di che trattasi il verbale della Conferenza di Servizi tenutasi il 2/05/2018.
- Con nota prot. n. 39000 del 29/02/2024 (acquisita al prot. n. 106897 di pari data) la Direzione Generale Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (di seguito solo MASE) notificava la Deliberazione del Consiglio dei Ministri emanata nella seduta del 15/02/2024 di espressione del giudizio positivo di compatibilità ambientale *"sul progetto di parco eolico denominato "Eolico Brindisi Santa Teresa" da realizzarsi nel territorio comunale di Brindisi (BR) e relative opere di connessione, della società Tozzi Green S.p.A., a condizione che vengano rispettate le prescrizioni espresse nel parere n. 2557 del 24 novembre 2017 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS, la cui ottemperanza è verificata dai soggetti indicati per ciascuna prescrizione del parere medesimo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 [...]"*.
- Con nota prot. n. 380599 del 26/07/2024, questa Sezione convocava la riunione di Conferenza di Servizi (di seguito solo CdS), in modalità sincrona e da remoto, per l'esame del progetto di che trattasi per il giorno 11/09/2024. Durante la riunione di CdS tenutasi l'11/09/2024 veniva effettuato un breve riepilogo dei pareri e delle note fino a quel momento pervenute; inoltre, si prendeva atto che la Società, in data 28/04/2024, aveva presentato istanza di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica all'Autorità Competente, ossia il Comune di Brindisi. La Conferenza veniva dunque aggiornata successivamente alla definizione dei tempi di legge per l'Accertamento di Compatibilità Paesaggistica da parte del Comune di Brindisi.
- Con nota acquisita al prot. n. 415276 del 24/08/2024, il Proponente riscontrava la nota di questa Sezione prot. n. 380599/2024 del 26/07/2024 e comunicava di aver caricato su portale regionale Sistema Puglia la documentazione aggiornata relativa al progetto in oggetto.
- Con nota acquisita al prot. n. 419882 del 28/08/2024, la Società trasmetteva al Comune di Brindisi, Settore Ambiente e Igiene Urbano Servizio Paesaggio e Aree Naturali Protette – Rischio geomorfologico - Demanio marittimo, e a questa Sezione per conoscenza, istanza di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica ai sensi dell'art. 91 NTA PPTR
- Con nota acquisita al prot. n. 430570 del 05/09/2024, la Società trasmetteva al Comune di Brindisi, e a questa Sezione per conoscenza, la richiesta di incontro al fine di condividere le opere di mitigazione ambientale e paesaggistiche ai sensi del DM 10/09/2010 e della L.R. n. 28 del 07/09/2022.
- Con nota acquisita al prot. n. 435511 del 09/09/2024, il Proponente sollecitava ENAC ad esprimersi relativamente alla compatibilità del progetto in oggetto con gli ostacoli e pericoli alla navigazione aerea.
- Con nota acquisita al prot. n. 437821 del 10/09/2024, la Società trasmetteva computo metrico estimativo delle opere di dismissione conforme a quello caricato sul portale regionale, corredata da asseverazione del progettista; con la stessa nota la Società chiedeva che l'importo della fideiussione a prima richiesta a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto fosse definito sulla base del computo metrico estimativo degli interventi di dismissione, ai sensi del comma 3 art. 4 *"Autorizzazione unica regionale e adempimenti conseguenti"* della L.R. 21 ottobre 2008, n. 31 *"Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in*

materia ambientale", come modificato dall'art.20 della L.R. 30 novembre 2019, n.52.

- Con nota acquisita al prot. n. 485121 del 07/10/2024, il Proponente riscontrava la nota prot. n. 26011 dell'08/08/2024 della Provincia di Brindisi, Area 3-Servizi tecnici Viabilità e Regolazione circolazione stradale, per il rilascio del parere di competenza.
- Con nota acquisita al prot. n. 497286 del 11/10/2024, la Società richiedeva al Comune di Brindisi un incontro al fine di condividere opere di mitigazione ambientale e paesaggistiche ai sensi del DM 10/09/2010 e L.R. 28 del 07/09/2022, confermando "*la propria disponibilità ad operare unitamente all'Amministrazione Comunale per individuare proposte concrete di interventi di rigenerazione ambientale associate alla realizzazione dell'impianto in oggetto, come previsto dall'Allegato 2 del D.M. 10/09/2010, avuto anche riguardo alla Legge Regionale 7 novembre 2022, n.28 "Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica"*".
- Con nota prot. n. 553826 dell'11/11/2024, questa Sezione trasmetteva il verbale della CdS tenutasi l'11/09/2024 e contestualmente convocava una nuova riunione di Conferenza di Servizi in modalità sincrona e da remoto per il giorno 03/12/2024, comunicando le modalità di partecipazione alla medesima CdS. Nella medesima nota la Sezione Transizione Energetica chiedeva ad ARPA di fornire il parere di competenza in merito al computo metrico estimativo relativo agli interventi di dismissione. A tale richiesta non risulta essere pervenuto alcun riscontro da parte di ARPA.
- Durante la CdS tenutasi il 3/12/2024 si prendeva atto dei pareri e delle note pervenute, e di quanto dichiarato dalla Società in relazione alla ricezione del preavviso di diniego dell'Accertamento di Compatibilità Paesaggistica da parte del Comune di Brindisi. La seduta di CdS veniva aggiornata a nuova data considerato che per quanto concerne gli aspetti paesaggistici, il provvedimento finale non era stato ancora emesso dall'ente competente.
- Con nota acquisita al prot. n. 579087 del 22/11/2024, la Società inviava alla Provincia di Brindisi, Area 4, Mobilità e Ambiente la richiesta dell'Autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento ai sensi del R.R 26/2013 e s.m.i., in riscontro alla nota prot. n. 13649 del 02/05/2018 della Provincia di Brindisi Servizio Ambiente ed Ecologia.
- Con nota prot. n. 596374 del 02/12/2024, la Società trasmetteva al Comune di Brindisi la proposta relativa alle opere di mitigazione ambientale e paesaggistica ai sensi del DM 10/09/2010 e della L.R. n. 28 del 7/09/2022.
- Con nota prot. n. 599735 del 03/12/2024, la Società inviava a questa Sezione:
 - il nulla osta con prescrizioni alla realizzazione dell'impianto in oggetto rilasciato dall'ENAC con nota prot. 135934 del 18/09/2024;
 - il preavviso di diniego di accertamento di compatibilità paesaggistica relativo all'iniziativa in oggetto, comunicato con nota prot. n. 101138 del 7/10/2024 dal Comune di Brindisi Ambiente e Igiene Urbana, Paesaggio e Demanio Costiero;
 - le osservazioni prodotte dalla Società in riscontro al preavviso di diniego di cui al precedente punto e relativa nota di trasmissione

e, con nota prot. n. 609931 del 09/12/2024, inoltrava il parere di conformità alle norme di prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Brindisi con nota prot. n. 20569 del 06/12/2024.

- Questa Sezione, con nota prot. n. 646060 del 30/12/2024, trasmetteva il verbale della Conferenza di Servizi tenuta il 3/12/2024 in modalità sincrona e da remoto e, contestualmente, convocava la nuova riunione di Conferenza di Servizi per il 30/01/2025, sempre in modalità sincrona e da remoto. Durante la CdS del 30/01/2025 si prendeva atto che alcune particelle catastali sulle quali insiste l'impianto in questione ricadono nel Comune di Cellino San Marco (BR) che non era mai stato coinvolto nei lavori conferenziali, pertanto, veniva fissato l'aggiornamento della seduta di Conferenza di Servizi al 20/02/2025 per consentire al Comune di Cellino San Marco (BR) di esprimersi sul progetto in questione entro la data della successiva seduta. La Società inoltre informava che il Comune di Brindisi non aveva riscontrato la proposta relativa alle misure di compensazione inviatagli.

- La Società, con nota prot. 22768 del 16/01/2025, inviava le “*Osservazioni in riscontro al “provvedimento finale di diniego -di accertamento di compatibilità paesaggistica*”, espresso dal Comune di Brindisi giusta nota prot. n. 618003 del 12/12/2024”.
- Questa Sezione, con nota prot. n. 56958 del 03/02/2025, trasmetteva il verbale della Conferenza di Servizi tenuta il 30/01/2025 in modalità sincrona e da remoto e contestualmente convocava la nuova riunione di Conferenza di servizi per il 20/02/2025, sempre in modalità sincrona e da remoto. Durante i lavori della CdS decisoria conclusiva, svoltasi il 20/02/2025, si prendeva atto di quanto riferito dai rappresentanti del Comune di Cellino San Marco, ossia che sulle tre particelle interessate dal progetto in questione e insistenti sul territorio del Comune di Cellino San Marco non risulta esistente, autorizzato o in via di autorizzazione alcun tipo di impianto FER. Con riferimento al diniego dell'Accertamento di Compatibilità Paesaggistica del Comune di Brindisi, il funzionario regionale riteneva, giusto verbale della CdS del 20/02/2025, “*che ci siano le condizioni per il suo superamento, alla luce delle valutazioni già compendiate nel provvedimento di compatibilità ambientale ministeriale. A tal proposito si rileva che nel Decreto Ministeriale di espressione del giudizio positivo di compatibilità ambientale del 15/02/2024 la Commissione tecnica di verifica dell'impatto Ambientale – VIA e VAS ha evidenziato “che è stata verificata la compatibilità dell'area di intervento con gli strumenti di pianificazione adottati, con la normativa regionale settoriale di riferimento e con i vincoli territoriali e ambientali”. Inoltre, la citata Commissione tecnica ha rilevato che “l'area interessata dall'impianto eolico in progetto risulta come zona E agricola” e che “non risulta sottoposta a particolari vincoli ambientali, architettonici o paesaggistici”; e con riferimento al PPTR della regione Puglia, la Commissione tecnica VIA e VAS ha evidenziato che “l'area di impianto e delle opere connesse non ricade in zone identificate nel sistema di tutela paesaggistica” e che “appare compatibile l'installazione di impianti eolici nelle zone agricole e non di pregio e caratterizzate da bassa produttività”. Pertanto, preso atto delle risultanze del complesso dei pareri resi noti, tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse dalle Amministrazioni/Enti ed acquisite in Conferenza, il funzionario regionale*” si impegnava “*a trasferire al Dirigente di Sezione nonché Responsabile del Procedimento gli esiti della odierna conferenza di servizi ai fini delle valutazioni consequenziali sul seguito, e contestualmente*” preannunciava “*che sussistono le condizioni per poter concludere I lavori di conferenza con esito prevalentemente favorevole condizionato alle prescrizioni richiamate in atti*”. Il verbale della CdS svoltasi il 20/02/2025 veniva inviato dalla scrivente Sezione con nota prot. n. 110889 del 03/03/2025.
- Con nota prot. n. 60396 del 04/02/2025, il Proponente trasmetteva a questa Sezione e al Comune di Cellino San Marco quanto richiesto da questa Sezione in sede di Conferenza di Servizi tenutasi del 30/01/2025, ossia:
 - il certificato di destinazione urbanistica relativo alle tre particelle ricadenti nel Comune di Cellino San Marco (identificate al N.C.T. foglio 2 particelle nn.18, 281, 474), interessate unicamente da una limitata porzione di sorvolo dell'aerogeneratore n.5;
 - a beneficio del Comune, le tavole per inquadramento impianto eolico su catastale-quadro e CTR, per facilitare l'espressione del parere di competenza in ordine a eventuali interferenze dell'iniziativa progettuale in argomento con altri impianti presenti sul territorio o in corso di PAS ai sensi dell'art.6 del D. Lgs 28/2011 “*Procedura abilitativa semplificata e comunicazione per gli impianti Dipartimento Sviluppo Economico alimentati da energia rinnovabile*” o art.6 del L.R. Puglia n.25 del 24/09/2012 “*Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili*”.
- Questa Sezione, con la nota prot. n. 99584 del 25/02/2025, invitava la Regione Puglia – Servizio Gestione Opere Pubbliche, a voler fornire il proprio contributo istruttorio al fine di consentire alla scrivente Sezione di poter provvedere alle incombenze inerenti la “*Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità*” ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L.R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti.
- Il Servizio Gestione Opere Pubbliche riscontrava, con nota acquisita al prot. n. 106227 del 27/02/2025,

in cui rammentava il contenuto della circolare prot. n. 20742 del 16/11/2023, comunicando di attenersi a "*Indirizzi tecnici per la predisposizione della documentazione espropriativa e iter procedurale*".

- Con nota acquisita al prot. n. 133212 del 13/03/2025, il Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia trasmetteva a questa Sezione e al Proponente il parere di propria competenza con il quale esprimeva la fattibilità dell'intervento in oggetto con le prescrizioni ivi riportate.
- Questa Sezione, con nota prot. n. 141944 del 18/03/2025, provvedeva a trasmettere al Proponente, al Comune di Brindisi e al Comune di Cellino San Marco la "*Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità*", invitando la Società alla pubblicazione su due quotidiani - uno a carattere nazionale e uno a carattere regionale - dell'avviso, e i Comuni alla pubblicazione presso il proprio albo pretorio dell'avviso ed elaborati per la durata prevista dal prevista dal D.P.R. 327/2001 e s.m.i..
- La Società, con nota acquisita al prot. n. 154554 del 25/03/2025 comunicava l'avvenuta pubblicazione in data 26/03/2025 su due quotidiani (uno a diffusione nazionale e uno a diffusione locale) degli avvisi di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità relativo al progetto in epigrafe, e con nota acquisita al prot. n. 216626 del 24/04/2025 trasmetteva:
 - evidenza delle suddette pubblicazioni effettuate,
 - copia delle relate di avvenuta pubblicazione sull'Albo Pretorio del Comune di Brindisi e di Cellino San Marco dell'avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo dell'impianto in oggetto ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità.
- Con nota acquisita al prot. n. 195246 del 14/04/2025, una Ditta catastale destinataria formulava le proprie osservazioni alla "*Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alla ditta catastale in indirizzo proprietaria dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità*", evidenziando che il terreno oggetto di procedura espropriativa, risultava essere oggetto di impegni a cedere con altri operatori economici. Tale osservazione veniva trasmessa alla Società dalla scrivente Sezione con nota prot. n. 238318 del 07/05/2025. La Società, con nota acquisita al prot. n. 274698 del 22/05/2025, riscontrava le suddette osservazioni trasmettendo alcuni approfondimenti riguardo la stima del valore agricolo dei terreni e manifestando la disponibilità ad addivenire ad un accordo bonario con la Ditta catastale.
- Con nota acquisita al prot. n. 208578 del 18/04/2025, una Ditta catastale presentava le proprie osservazioni alla "*Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alla ditta catastale in indirizzo proprietaria dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità*", precisando che il terreno di proprietà della medesima riportato al foglio 186, p.lla 92, era oggetto di "*AUTORIZZAZIONE AL REIMPIANTO*" di ulivi da parte del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale Sezione Coordinamento Servizi Territoriali Servizio Territoriale Brindisi rilasciata nell'anno 2024. Tale osservazione veniva trasmessa alla Società dalla scrivente Sezione con nota prot. n. 238343 del 07/05/2025. La Società proponente riscontrava le suddette osservazioni, con nota acquisita al prot. n. 274684 del 22/05/2025, allegando un documento "*illustrante che le opere temporanee previste dal progetto in oggetto sulla particella de quo non interessano in alcun modo le spalliere del vigneto*".
- Con nota acquisita al prot. n. 208580 del 18/04/2025 altre ditte catastali presentavano le proprie osservazioni alla "*Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alla ditta catastale in indirizzo proprietaria dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità*", evidenziando che su alcune particelle interessate dall'impianto (in particolare le particelle di collocazione dell'aerogeneratore WTG01) è impiantata la varietà di vigneto "*primitivo a indicazione geografica tipica*", censita nel catasto vitivinicolo nazionale. Tale osservazione veniva trasmessa alla Società dalla scrivente Sezione con nota prot. n. 238304 del 07/05/2025. Il Proponente, con nota prot. n. 275233 del 22/05/2025, riscontrava

le osservazioni di cui sopra e comunicava il ritiro dal Procedimento di Autorizzazione Unica del solo aerogeneratore contrassegnato dalla sigla WTG01, localizzato su un'area interessata “*da coltivazione di vigneto della varietà “primitivo a indicazione geografica tipica”*”.

- Il Comune di Brindisi, con nota acquisita al prot. n. 141944 del 22/04/2025, trasmetteva relata di avvenuta pubblicazione sul proprio Albo Pretorio dell'avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo dell'impianto in oggetto ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità.
- Con nota acquisita al prot. n. 279268 del 26/05/2025 la Società Tozzi Green S.p.A. e la Brindisi Santa Teresa S.r.l. trasmettevano a questa Sezione istanza congiunta di subentro Autorizzazione Unica chiedendo “*il subentro nella titolarità dell'iniziativa in oggetto, identificata con cod.Id. 8G4G710, e del relativo iter autorizzativo in favore della sottoscritta società subentrante Brindisi Santa Teresa S.r.l. con sede legale in Mezzano (RA), Via Brigata Ebraica n.50, partita IVA e codice fiscale 02798110397, a seguito di conferimento di ramo d'azienda effettuata con atto costitutivo di società a responsabilità limitata repertorio n. 995 raccolta 782, registrato all'Agenzia delle entrate di Ravenna il 22/05/2025 al n. 5464/1T*”, allegando la necessaria documentazione.
- Questa amministrazione regionale, nella persona del Responsabile del procedimento A.U., alla luce di quanto sin qui esposto, con nota prot. n. 391223 del 10/07/2025 riteneva di poter **concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs. n. 387/2003**, con tutte le prescrizioni e a ogni altra indicazione e condizione fornita con i pareri in atti.
- Con nota acquisita al prot. n. 411273 del 18/07/2025, la Società Brindisi Santa Teresa S.r.l., subentrante alla Tozzi Green S.p.A. nella titolarità dell'iniziativa in oggetto, identificata con cod. id. 8G4G710, e del relativo iter autorizzativo, inviava al Comune di Brindisi e a questa Sezione per conoscenza, la proposta relativa alle opere di mitigazione ambientale e paesaggistica ai sensi del DM 10/09/2010 e L.R. 28 del 07/09/2022 che prevede “*la corresponsione della somma di € 1.485.000 (euro un milione quattrocentottantacinque mila/00) da veicolare alla realizzazione di misure di mitigazione/compensazione ambientale e paesaggistica, quantificata con riferimento al layout del parco eolico composto da 10 turbine per una potenza complessiva di 34,5 MW e nella misura massima consentita dal DM 10/09/2020, in linea con quanto previsto dalla succitata L.R. 28/2022*” già formulata con nota prot. n.498/24/TGreen/CC-ab del 02/12/2024, acquisita al prot. della Sezione al n. 596374 del 02/12/2024, e rinnovava la citata proposta di misure di mitigazione/compensazione ambientale e paesaggistica avanzata da Tozzi Green S.p.A. con la citata nota, “*fatta salva la necessità di riproporzionare l'importo sulla base della potenza complessiva che sarà effettivamente autorizzata, e chiedeva allo Spettabile Comune in indirizzo la disponibilità ad un incontro, al fine di condividere una visione strategica relativa alle misure di mitigazione/compensazione ambientale e paesaggistica*”. Con la medesima nota, la Società chiedeva all'amministrazione regionale, “*di ritenere acquisite, al procedimento e, quindi, di fatto concordate nel silenzio del Comune di Brindisi le offerte reiteratamente rivolte al medesimo Comune dalla Società deducente ed adeguate alla potenza complessiva d'impianto effettivamente autorizzata.*”

Preso atto delle note e pareri acquisiti ed espressi in Conferenza di Servizi e di seguito riportati in stralcio:

- **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica**, prot. MASE n. 39000 del 29/02/2024 di notifica della **Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 15/02/2024**, recante il giudizio positivo di compatibilità ambientale sul “*sul progetto di parco eolico denominato “Eolico Brindisi Santa Teresa” da realizzarsi nel territorio comunale di Brindisi (BR) e relative opere di connessione, della società Tozzi Green S.p.A., a condizione che vengano rispettate le prescrizioni espresse nel parere n. 2557 del 24 novembre 2017 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS, disponibili sul portale delle Valutazioni Ambientali VIA/VAS del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ai seguenti indirizzi:*

<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/1686/2935>

<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/1686/2935?Testo=&RaggruppamentoID=166#form-cercaDocumentazione>

- **Ministero dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo, (oggi Ministero della Cultura), SABAP – BR/LE/TA**, nota prot. n. 17543 del 15/09/2017;

“[...] al fine di evitare danneggiamenti al patrimonio culturale per la presenza di eventuali depositi e/o strutture di interesse archeologico, questa Soprintendenza segnala la necessità di corredare il progetto delle opere con la Carta archeologica del territorio interessato da tutte le opere (comprese le opere di connessione alla linea elettrica) per le ulteriori valutazioni di competenza ai fini della tutela.

La Carta archeologica, basata su prospezioni di superficie, dovrà essere redatta da archeologi in possesso di specializzazione, con adeguata formazione e comprovata esperienza professionale, secondo gli standard metodologici correnti.”

- **Regione Puglia – Sezione Risorse Idriche**, nota prot. n. 9734 del 25/10/2017;

“[...] per quel che riguarda le competenze in capo alla Sezione scrivente, si ritiene che nulla osta alla realizzazione dell’intervento a condizione che:

- a. siano rispettate le prescrizioni del PTA ove ricorrono prelievi idrici da falda;
- b. con riferimento alla eventuale previsione di impianti per il trattamento di reflui e di acque meteoriche, questi, dovranno essere conformi alla normativa vigente, con particolare riferimento ai Regolamenti Regionali n. 26/2011 (acque reflue) e n. 26/2013 (trattamento acque meteoriche).”

- **TERNA, Benestare del gestore di rete al progetto di connessione (Codice pratica: 201700130)**, nota prot. n. 6372 del 23/10/2017 e nota prot. n. 2630 del 06/04/2018 con cui Terna ha comunicato il parere di rispondenza del progetto delle opere RTN ai requisiti di cui al Codice di Rete.
- **Autorità di Bacino della Puglia**, nota prot. n. 14192 del 30/10/2017;

“[...] parere di conformità al P.A.I. vigente per gli interventi relativi alla realizzazione dell’impianto di cui all’oggetto, a condizione che:

1. *le piazzole provvisorie e definitive a servizio degli aerogeneratori di progetto, la nuova viabilità funzionale alle fasi di esercizio del parco eolico in questione e gli ampliamenti e/o adeguamenti della viabilità esistente funzionali alle fasi di cantiere per la realizzazione del medesimo parco eolico, siano realizzati esclusivamente con materiale inerte di origine naturale, così come da progetto, senza modificare in alcun modo il regime idraulico dei corsi d’acqua presenti nell’area di intervento;*
2. *non siano in alcun modo realizzati adeguamenti delle esistenti opere idrauliche di attraversamento del reticolo e/o nuovi manufatti idraulici. A tale riguardo si precisa che, qualora il progetto venisse variato in tal senso, dovrà essere necessariamente acquisito il parere di competenza di questa Autorità, prima della eventuale realizzazione delle opere anzidette;*
3. *per gli adeguamenti viari di carattere provvisorio si provveda, alla chiusura del cantiere stesso, al ripristino delle mortologie dei luoghi preesistenti i medesimi interventi;*
4. *gli attraversamenti del reticolo idrografico da parte del cavidotto interrato MT a 30 KV, a farsi mediante metodologia T.O.C. (Trivellazione Orizzontale Controllata), siano realizzati avendo cura che per i fori in ingresso e in uscita della T.O.C. in corrispondenza delle intersezioni con il reticolo idrografico riportato nella versione aggiornata e condivisa della Carta Idrogeomorfologica della Regione Puglia e con ogni ulteriore ramo di reticolo rilevato in campo, in assenza di opportune valutazioni di carattere idrologico ed idraulico in fase di progettazione esecutiva, sia adottata una distanza non inferiore a 75 m, sia in destra sia in sinistra idraulica, dall’asse di ciascun corso d’acqua. Inoltre, le quote di posa del cavidotto in corrispondenza delle intersezioni con il reticolo idrografico siano valutate in base alle verifiche condotte sulla capacità erosiva della piena bicentenaria dei rispettivi impluvi, includendo un franco di almeno 1 metro rispetto alla nuova quota di fondo alveo ricavata dalle predette verifiche. La soluzione progettuale di cui innanzi dovrà, comunque, tenere in conto l’ipotesi che in futuro possa rendersi necessaria la*

- realizzazione di idonee opere di attraversamento viario in corrispondenza delle citate interferenze con il reticolo idrografico. Pertanto si precisa che, poiché i tratti di cavidotto in questione non dovranno interferire, in alcun modo, in maniera negativa con possibili opere di attraversamento viario a farsi, restano a carico della Società eventuali danni al cavidotto e/o oneri per la sua rimozione e sostituzione;*
5. *nelle aree in cui il cavidotto è ubicato a distanza inferiore o pari a 150 m dall'asse del reticolo idrografico riportato nella versione aggiornata e condivisa della Carta Idrogeomorfologica della Regione Puglia, e in assenza di opportune valutazioni di carattere idrologico ed idraulico in fase di progettazione esecutiva, il riempimento della trincea per la posa del cavidotto sia effettuato con materiali e metodi che conferiscano al riempimento stesso adeguata resistenza all'azione erosiva della pena bicentenaria;*
 6. *per l'esecuzione dei lavori di cui ai precedenti punti 1), 3), 4) e 5) siano garantite adeguate condizioni di sicurezza per le maestranze, soprattutto in occasione di eventi meteorici di particolare intensità;*
 7. *le eventuali opere provvisionali, necessarie all'esecuzione dei lavori, siano compatibili con il libero deflusso delle acque;*
 8. *le operazioni di scavo e di rinterro non modifichino il libero deflusso delle acque superficiali e non alterino il regime della falda idrica superficiale presente nel sottosuolo dell'area di intervento;*
 9. *per lo stoccaggio, ancorché temporaneo, dei materiali di risulta siano individuate aree non ricadenti tra quelle ascrivibili ad "alveo fluviale in modellamento attivo ed aree golenali" e "fasce di pertinenza fluviale", così come definite dai citati artt. 6 e 10, nonché dall'art. 36 delle N.T.A. del P.A.I., al fine di non indurre in essa ostacoli al normale deflusso delle acque."*

Parere confermato con nota prot. n. 4314 del 17/04/2018.

- **Regione Puglia – Sezione Infrastrutture della Mobilità**, nota prot. n. 1907 del 15/11/2017;

"[...] si precisa che l'impianto in oggetto:

- *non interferisce con le previsioni contenute nella Tavola della Mobilità Ciclistica del Piano Attuativo 2015-2019 (fig. n. 1);*
- *non intercetta gli interventi contenuti nella Tavola Trasporto Ferroviario del Piano Attuativo 2015-2019, che prevede il seguente CODICE di INTERVENTO, non contenuto nel Piano Attuativo 2009-2013 e ritenuto prioritario, da assoggettare a Studio di fattibilità/ progettazione - attuazione prevista entro il 2020: f4001b: Linee Bologna-Bari-Brindisi-Lecce e Taranto-Brindisi fermata Perrino-Aeroporto Terminal intermodale passeggeri ferro-gomma.*
- *non è interessato dalle previsioni riportate nella Tavola Trasporto Stradale del Piano Attuativo 2015-2019.*

Alla luce di quanto fin qui specificato ed in coerenza con l'orientamento regionale in materia di sostenibilità ed intermodalità dei trasporti, confluito nel Piano Attuativo 2015-2019, si suggerisce di focalizzare, a parere di questa Sezione, l'attenzione su:

- *l'accessibilità in sicurezza dei tratti di strada realizzati ex novo, di connessione tra la viabilità esistente e le piazzole degli aerogeneratori, essendo percorse, durante la fase di cantiere, di esercizio e di manutenzione, da mezzi di trasporto speciale;*
- *la messa in sicurezza delle strade di collegamento dei porti con il parco eolico, nonché della SP 80 e della SP82, ai fini del perseguimento degli obiettivi di prevenzione dell'incidentalità e di programmazione degli interventi, in conformità a quanto riportato nella Circolare ministeriale 8 giugno 2001 n. 3699, Linee Guida per le analisi di sicurezza delle strade".*

Parere confermato con nota prot. n. 587 del 03/04/2018.

- **Comando Militare Esercito Puglia**, nota prot. n. DE24472, acquisita al nostro prot. n. 607 del 08/02/2018;

“[...] ESPRIME, limitatamente agli aspetti di propria competenza, il PARERE FAVOREVOLE per l'esecuzione dell'opera.

Al riguardo, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 15 del D. Lgs 81/2008 e alla L. 1 ottobre 2012, n. 177, poiché non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, si ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati. A tal proposito si precisa che tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa al seguente link:

http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx.

Parere confermato con nota acquisita al prot. della Sezione n. n. 206152 del 17/04/2025.

- **Marina Militare Comando Marittimo Sud**, nota prot. n. 6779 del 21/02/2018;

“[...] per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare - non sono ravvisabili motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto eolico e delle relative opere connesse indicati in argomento, come da documentazione progettuale acquisita in data 20/02/2018 dal portale www.sistema.puglia.it- Sezione Autorizzazione unica.”

Parere confermato con nota prot. n. 14849 del 23/04/2018 e con nota prot. n. 30873 del 05/09/2024.

- **Comando scuole 3° Regione Aerea**, nota prot. n. 18081 del 22/04/2018;

“[...] ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ai sensi e per gli effetti dell'art. 334 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, all'esecuzione dell'impianto di cui trattasi, a condizione che nelle successive fasi di progettazione e realizzazione dell'opera siano rispettati i seguenti vincoli e prescrizioni:

- *Per ciò che concerne la segnaletica ottico - luminosa e la rappresentazione cartografica degli ostacoli alla navigazione aerea, dovranno essere rispettate le disposizioni contenute nella circolare dello Stato Maggiore Difesa n. 146/394/442 in data 09 agosto 2000, “Opere costituenti ostacolo alla navigazione aerea, segnaletica e rappresentazione cartografica.*

A tal riguardo, si rammenta che le prescritte informazioni relative alle caratteristiche degli ostacoli dovranno essere comunicate al Centro Informazioni Geotopografiche Aeronautiche dell'Aeronautica Militare (C.I.G.A.) con anticipo di almeno 30 gg rispetto alla data di inizio dei relativi lavori.

- *Tenuto conto che non è noto se la zona interessata dall'intervento in titolo sia stata oggetto di bonifica sistematica, si richiama l'attenzione sul rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati. Tale rischio potrà essere eliminato mediante la bonifica da ordigni esplosivi per la cui esecuzione dovrà essere presentata, a cura della Ditta proponente, apposita istanza all'Ufficio Bonifica Campi Minati del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli.”*

- **Ministero dello Sviluppo Economico (oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy)**, prot. n. 168588 DEL 10/10/2018;

“[...] si rilascia il parere favorevole in oggetto per la realizzazione di quanto richiesto.

La scrivente rimane pertanto in attesa di ricevere, da parte della stessa Società TOZZI GREEN S.p.A., il progetto esecutivo delle opere e delle eventuali interferenze geometriche e la relazione di calcolo delle forze elettromotorie indotte con impianti della Rete Pubblica di Comunicazione delle varie Società autorizzate al fine di avviare il procedimento di rilascio dei nulla osta di competenza e, al termine dei lavori, la relativa comunicazione per poter permettere ai funzionari preposti la prevista verifica tecnica. Sarà cura dei responsabili del Ministero verificare il rispetto, da parte della Società TOZZI GREEN S.p.A., di tutte le prescrizioni previste nella citata dichiarazione d'impegno e rilasciare alla Regione

Puglia il conclusivo attestato di conformità dell'opera elettrica con le modalità previste nella Procedura sopracitata.”

- **Ministero dello Sviluppo Economico (oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy)**, prot. 23358 dell'08/02/2019;

“[...] NULLA OSTA alla costruzione, secondo il progetto presentato: costruzione e esercizio di un parco eolico della potenza complessiva di 34,5 MW, denominato “Parco Eolico Brindisi Santa Teresa” sito nel Comune di Brindisi e elettrodotto MT 30 kV interrato di connessione alla sottostazione utente 30/150 kV (solo per la sezione MT) per il collegamento dello stesso alla Rete Elettrica Nazionale, subordinandolo all’osservanza delle seguenti condizioni:

1. *tutte le opere siano realizzate in conformità alla normativa vigente e alla documentazione progettuale presentata;*

Il presente Nulla Osta è concesso in dipendenza dell’atto di sottomissione redatto dalla TOZZI GREEN S.p.A. e registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Ravenna, in data 01/08/2018 al n° 2064, senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano al Ministero dello Sviluppo Economico dal R.D. n. 1775 dell’11/12/1933.”

- **Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture, Sezione Demanio e Patrimonio**, PEC acquisita al prot. n. 384966 del 29/07/2024 di trasmissione della nota prot. AOO_108/3175 del 17/02/2021 con la quale comunica le modalità per l’individuazione dei beni di proprietà regionale per il rilascio di eventuale concessione ovvero il consenso per l’instaurazione di un diritto di attraversamento.

Con riferimento a tale nota la Società con nota prot. n. 493289 del 12/09/2025 ha dichiarato che in fase di progettazione, laddove necessario, *“la Società provvederà a stipulare le apposite convenzioni”*.

- **SNAM**, prot. 324 dell’1/08/2024;

“[...] sulla base della documentazione progettuale da Voi trasmessa, è emerso che le opere ed i lavori di che trattasi NON interferiscono con impianti di proprietà della scrivente Società.”

- **Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture, Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture, Servizio Autorità Idraulica**, prot. 421145 del 29/08/2024;

“[...] non emergendo previsioni di occupazioni, attraversamenti e/o usi delle aree del demanio idrico dello Stato non sussistono competenze dello scrivente Servizio.”

- **Acquedotto Pugliese**, nota prot. 57474/2024 del 04/09/2024;

“[...] rilascia il proprio nulla-osta di massima alla realizzazione delle opere di che trattasi fatto salvo il rispetto scrupoloso delle prescrizioni” sotto elencate e “nel puntuale rispetto delle norme tecniche di sicurezza oltre che delle precise e seguenti prescrizioni generali:

1. *in tutti i casi di attraversamento (con condotte idriche e fognanti), i cavidotti dovranno essere posti al di sotto della condotta esistente, ad una profondità tale da garantire una distanza minima non inferiore a 0,5 m tra il piano di posa della condotta e la generatrice superiore del cavidotto*
2. *il tracciato, per i tratti interferenti con la condotta idrica (attraversamenti e parallelismi), dovrà essere facilmente individuabile in sito;*
3. *in caso di parallelismo su strade pubbliche, i cavidotti in progetto in nessun caso dovranno essere posati all’interno della trincea di scavo delle condotte gestite da questa Società. In particolare, l’interasse fra il tracciato dell’opera in progetto e le condotte idriche e/o fognanti in esercizio dovrà essere maggiore di 1,0 m;*
4. *le opere di attraversamento delle condotte dovranno essere dettagliate in appositi elaborati grafici e descrittivi delle opere a farsi;*

5. le eventuali trincee di scavo per gli attraversamenti delle condotte dovranno essere provviste di idonee armature per garantire la stabilità delle pareti. Il rinterro degli scavi dovranno essere eseguiti con materiale di cava di granulometria adeguata, vagliato e compattato fino a raggiungere, in ogni punto, una densità non minore del 95% dell'AASHO modificato, eventualmente con inumidimenti od essiccamenti del materiale di rinterro, ciò al fine di evitare qualsiasi cedimento dello strato di posa della condotta idrica in parola;
6. Nell'eventualità si dovrà passare al di sopra di alcune opere, oltre al benestare preventivo di questa Azienda, bisognerà rispettare quanto di seguito prescritto:
 - l'attraversamento dovrà avere asse ortogonale a quello della condotta stessa, la distanza minima fra il piano di posa della tubazione e la generatrice superiore della condotta, non inferiore a 0,50 m. Inoltre, in corrispondenza dell'intersezione, la tubazione dovrà essere inserita in apposito tubo di protezione in polietilene, le cui estremità dovranno essere estese per una lunghezza non inferiore a m 2,0 dall'asse della condotta idrica intersecata;
 - il tubo di protezione dovrà essere inserito, per il tratto di attraversamento della condotta (circa 2.0 m) in un cordolo di protezione in c.a., avente sezione quadrata di lato non inferiore a 0.70 x 0.70 m;
 - il tracciato, nel tratto interferente con la condotta, dovrà essere facilmente individuabile in situ attraverso il posizionamento, all'interno degli scavi, di appositi nastri monitori, nonché di apposite paline o etichette indicatrici poste all'esterno
 - l'opera di attraversamento della condotta dovrà essere dettagliata in appositi elaborati grafici e descrittivi;
7. nel corso dei lavori, tutti gli interventi che dovessero rendersi necessari sulle condotte idrica e sugli organi di manovra a servizio delle stesse, e/o sulla condotta fognaria, dovranno essere eseguiti esclusivamente da personale AQP.
8. È fatto divieto assoluto posizionare ed installare provvisoriamente o in via definitiva, manufatti e/o opere simili, anche se mobili, sulla fascia di terreno larga ml. 6,00 circa (non riportata graficamente sul Foglio di mappa catastale alla particella n. 258) ove insiste l'importantissima opera acquedottistica sopra richiamata.

Si rappresenta che prima di procedere alle attività lavorative È necessario eseguire la verifica della puntuale ubicazione delle opere idriche e fognarie al fine di valutare le probabili interferenze e le eventuali distanze da assicurare dal limite di confine della fascia di terreno di proprietà Acquedotto Pugliese SpA. Tutte le interferenze rilevate dovranno essere riportate in appositi elaborati progettuali, corredati di un rilievo pianoaltimetrico di dettaglio del tracciato delle condotte idriche e fognanti gestite da questa Società circoscritto alle aree di interferenza.

Per ciascuna delle interferenze individuate e/o che si dovessero riscontrare, sarà necessariopresentare una proposta progettuale risolutiva, su cui AQP esprimerà specifico parere oltre che prendere contatti per la stipula di apposita convenzione, al cui perfezionamento resta subordinato l'avvio dei lavori.

Qualora se ne ravvisi la necessità si potrà procedere all'esecuzione di saggi eseguiti con piccoli mezzi meccanici, previo accordo con i tecnici di AQP S.p.A.. Qualora in fase esecutiva si dovessero rinvenire interferenze con condotte idriche e/o fognanti, ancorché non esplicitamente individuate, sarà cura del proponente darne comunicazione immediata ad AQP S.p.A. – STO di Brindisi, per l'adozione di ogni utile accorgimento tecnico, finalizzato alla salvaguardia delle opere gestite dalla scrivente.”

- **ANSFISA (Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali)**
- Direzione generale per la sicurezza dei trasporti ad impianti fissi e l'operatività territoriale - Ufficio operativo territoriale per l'area territoriale su, nota prot. 64065 del 10/09/2024, prot. 81421 del 10/12/2024 e prot. n. 4644 del 21/01/2025, con le quali fornisce indicazioni in ordine alla verifica d'interferenza con i sistemi di trasporto pubblico ed impianti fissi in esercizio, come di seguito indicato:

“.... solo nel caso in caso in cui l'opera da realizzare o modificare sia interferente, come disposto dal D.P.R. 753/80, con sistemi di trasporto pubblico ad impianti fissi in esercizio, ovvero non risulti rispondente a quanto disposto dal Titolo III del D.P.R. 753/1980 “Disciplina delle separazioni delle proprietà laterali

dalla sede ferroviaria e di altri servizi di trasporto, delle servitù e dell'attività di terzi in prossimità della sede ferroviaria ai fini della tutela della sicurezza dell'esercizio".....;

..... occorra acquisire il parere tecnico di competenza di questa sede in relazione agli articoli 58, 59 e 60 del DPR 753/80, dovrà essere trasmessa a questa UOT specifica documentazione tecnica attestante il rispetto della normativa di settore, corredata del parere dell'esercente dell'impianto di trasporto pubblico con cui interferisce.

....qualora l'intervento in esame comporti la realizzazione di opere ed impianti con posa di condotte (convoglianti liquidi, gas o sostanze solide minute, polverulente, pastose o in sospensione in veicolo fluido) o canali occorrerà tener conto delle disposizioni del Decreto Ministeriale 04/04/2014 "Norme tecniche per gli attraversamenti ed i parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto", per quanto applicabile, il quale prevede l'interessamento del "Tavolo tecnico permanente" presso la DGTP del MIT per l'eventuale esame di richieste di deroghe.

.... in caso di interferenze con Sistemi di Trasporto ad Impianti Fissi non ferroviari, gli elaborati tecnici richiesti dovranno essere inviati a questo UOT di ANSFISA (via pec) all'indirizzo ansfisa@pec.ansfisa.gov.it, regolarmente sottoscritti dal professionista incaricato della progettazione e dal Direttore dell'Esercizio dell'esercente della infrastruttura di trasporto.

Diversamente se l'intervento da realizzare interferisce con:

tratte delle reti di trasporto ferroviario, le istanze andranno rappresentate, inviandole sempre al medesimo indirizzo pec (ansfisa@pec.ansfisa.gov.it), alla attenzione della Direzione generale per la sicurezza delle ferrovie di ANSFISA (in sigla DGSF);

strade e/o autostrade della rete nazionale, le istanze andranno rappresentate, inviandole sempre al medesimo indirizzo pec (ansfisa@pec.ansfisa.gov.it), alla attenzione della Direzione generale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali di ANSFISA (in sigla DGSISA)."

Considerato che la Società, giusto verbale della Conferenza di Servizi dell'11/09/2024 riferiva "che il progetto Brindisi Santa Teresa ivi comprese le opere di connessione e i cavidotti interrati non interessa né ferrovie né strade e autostrade di competenza nazionale, pertanto ANSFISA non deve rilasciare alcun parere tecnico di competenza", si ritiene assolto, da parte della Società, l'obbligo di effettuare la suddetta verifica.

- **Comune di Brindisi (BR)**, dichiarazione a verbale della Conferenza di Servizi dell'11/09/2024, con la quale il rappresentante del Comune di Brindisi, "chiarisce che non ci sono siti estrattivi e/o interferenze con attività estrattive nelle aree di progetto".
- **Comune di Brindisi, Settore n. 5 – Ambiente, Demanio Costiero, Igiene Urbana, Paesaggio**, prot. n. 91380 del 12/09/2024.

"[...] esaminata la documentazione disponibile ed i pareri fin qui espressi, valutati gli effetti derivanti dalla realizzazione dell'intervento in oggetto, non risulta possibile esprimere, per quanto attiene gli aspetti ambientali, un parere favorevole da parte di questo Settore [...]".

- **Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari generali e Infrastrutture, Sezione Demanio e Patrimonio, Servizio Amministrazione Beni del demanio armentizio, ONC e Riforma fondiaria**, nota prot. n. 442545/2024 del 13/09/2024;

"[...] Dall'analisi degli elaborati progettuali si rileva che non esistono interferenze dell'impianto di produzione in oggetto e delle relative opere di connessione con aree del Demanio Armentizio.

Inoltre, l'impianto di produzione e le opere di connessione sono a distanza maggiore di 3000 mt dalla rete dei Tratturi di Puglia.

Si comunica, quindi, che per la realizzazione dello stesso il Servizio scrivente non è competente al rilascio di alcuna autorizzazione o nulla osta."

- **ARPA Puglia**, nota prot. n. 67569 del 16/09/2024 con la quale comunica che "essendo concluso il procedimento di compatibilità ambientale e non ravvisando ulteriori profili di competenza da parte di

ARPA Puglia, si ritiene ridondante la partecipazione di questa Agenzia alla procedura di Autorizzazione Unica”.

- **ENAC**, prot. n. 135934 del 18/09/2024;

“[...] Si esprime nulla osta, ai sensi degli artt. 709 e 711 del Codice della Navigazione, alla realizzazione dell'intervento proposto, per gli aspetti aeronautici di competenza dell'ENAC, co le seguenti prescrizioni:

1. la struttura sia dotata di segnaletica:

- *cromatica diurna, conforme alla EASA CS ADR-DSN.Q.851 (Regulation (EU) No 139/2014);*
- *luminosa notturna, costituita da luce di colore, posizione ed intensità luminosa conformi alla EASA CS ADR-DSN.Q.851, (Regulation (EU) No 139/2014).*

Si noti che l'eventuale vicinanza ad altre installazioni simili, comporta che la segnaletica luminosa notturna dovrà rappresentare l'insieme delle installazioni come un unico oggetto esteso.

2. siano comunicati, ai sensi dell'Art. 3 del Regolamento AIS-IT e con un preavviso di almeno 90 (trenta) giorni, alla Scrivente Direzione ed al Gestore Aeroportuale, per gli adempimenti di rispettiva competenza, i seguenti dati:

- *data di inizio lavori;*
- *posizione espressa in coordinate geografiche sessagesimali (gradi, primi e secondi) nel sistema WGS 84;*
- *altezza massima in sommità valutata rispetto al livello campagna;*
- *quota s.l.m. al top dell'oggetto (altezza massima più quota terreno);*
- *attivazione della segnaletica luminosa.*

Tali dati, trasmessi mediante attestazione di un professionista abilitato, dovranno presentare un livello di accuratezza conforme ai requisiti EASA di cui alla Tabella 2 del GM4 ADR.OPS.A005(a) del Reg. UE 139/2014;

Tali prescrizioni costituiscono elemento qualificante e validante il presente provvedimento che si intende decaduto ove non siano integralmente rispettate.

Resta inteso che:

- *la prescritta segnalazione dovrà essere predisposta dal momento in cui l'intervento inizia a configurarsi ostacolo alla navigazione;*
- *ENAV, conformemente a quanto previsto dal Regolamento UE 2017/373, emendato dal Regolamento UE 2020/469, gestirà la sicurezza tecnico-operativa di propria competenza stabilendo, ove necessario, collegamenti formali con tutte le parti interessate che possono incidere direttamente sulla operatività dei propri servizi, provvederà inoltre per quanto di competenza ai sensi dell'art. 691Bis del Codice della Navigazione.*
- *Il Comune di Brindisi è informato per conoscenza ai fini di quanto di propria competenza ai sensi dell'art. 712 del Codice della Navigazione in merito alla collocazione di segnali.*
- *L'autorizzazione è riferita ai dati tecnici dettagliati nell'elaborato MWEB_2017_0973. Qualora siano intercorse modifiche al progetto iniziale è necessario aggiornare la versione dell'istanza indicando quote e coordinate aggiornate, risottomettendo la pratica per la valutazione.*

Si comunica quanto sopra fermo restando quanto di competenza dell'Aeronautica Militare in materia demaniale, procedure strumentali per gli spazi aerei di cui è responsabile e volo a bassa quota (rif. circolare allegata al foglio n. 146/394/4422 del 09/08/2000).

La presente autorizzazione ha validità di 3 anni a decorrere dalla data di emissione, decorsi i quali senza che l'intervento sia stato ultimato e che siano stati adempiuti gli obblighi in materia di pubblicazione aeronautica, sarà necessario presentare una nuova istanza.

- **Provincia di Brindisi, Area 3 – Servizi Tecnici, Viabilità e Regolazione Stradale**, nota prot. 32147 dell'11/10/2024 con la quale esprime parere favorevole alla realizzazione dell'impianto in questione con le seguenti prescrizioni:

1. *“L'attraversamento trasversale nel tratto della S.P. 82, al km 7+985 deve essere realizzato senza precludere la circolazione lungo la strada medesima durante i lavori; pertanto la carreggiata dovrà essere interessata per una corsia alla volta, disponendo la segnaletica e il personale di segnalazione*

richiesti dalla normativa specifica;

2. *Il ripristino in corrispondenza del tratto di attraversamento longitudinale dovrà essere esteso a tutta sede, in continuità con il ripristino relativo all'attraversamento trasversale;*
 3. *Per la realizzazione delle aree di manovra dei mezzi affiancate alla sede stradale della S.P. exSS605 si dovranno installare appositi sistemi di segnaletica atti a impedire l'accesso alla sede stradale da parte di utenti non autorizzati, e comunque tali da non ingenerare confusione rispetto alle condizioni di circolazione sulla strada provinciale. Per l'adempimento di quanto richiesto al presente punto, è richiesta una dettagliata planimetria di segnaletica, in occasione della richiesta di autorizzazione al cantiere stradale;*
 4. *Nei ripristini delle parti scavate non possono essere riutilizzati inerti provenienti dallo scavo stesso. Pertanto, la ditta esecutrice dovrà acquisire i materiali da apposito fornitore e dovrà esibire i formulari relativi allo smaltimento dei materiali inerti provenienti da scavi, scarifiche, demolizioni e operazioni simili, ricadenti nelle lavorazioni autorizzate".*
- **ANAS, Gruppo FS Italia**, nota prot. 990642 del 14/11/2024, con la quale comunica che "esaminata la documentazione inviata, si comunica che l'area interessata non interferisce con le Strade Statali di ns competenza, né, tantomeno le fasce di rispetto previste dal Codice della Strada".
 - **Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi**, nota Pr.5839 CDS 2024-155 RN

"[...] si rileva che lo stesso è conforme alle norme di prevenzione incendi.

I lavori dovranno essere eseguiti, in conformità a quanto illustrato nel progetto approvato, nel rispetto dei criteri generali e delle norme di prevenzione incendi vigenti per le attività in questione ed in particolare a quelle previste dal D.M. 15/07/2014 e ss.mm.ii.

Resta in capo al datore di lavoro, la responsabilità dell'adempimento delle disposizioni di cui al D.Lvo 81/08.

[...] A lavori ultimati e comunque prima dell'esercizio dell'attività, dovrà essere presentata, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del DPR 01.08.2011 n.151, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, (S.C.I.A.), completa della prevista documentazione e di quella richiesta, al fine dell'effettuazione dei controlli di cui all'art. 4."

- **Comune di Brindisi, Settore n. 5 – Ambiente, Demanio Costiero, Igiene Urbana, Paesaggio**, prot. n. 124432 del 06/12/2024;

"[...] In data 3/12/2024, la Commissione Locale per il Paesaggio ha espresso il proprio parere n. 2 in merito alle osservazioni della società e di seguito riportato: "La Commissione, valutate le osservazioni in oggetto, conferma il parere CONTRARIO espresso nella seduta del 24-06-2024 al n.1.".

Nel confermare e far proprio il citato parere, gli scriventi comunicano, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 241/1990, il provvedimento finale di DINIEGO ex art. 10-bis L. 241/1990.".

- **RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.**, prot. n. RFI-VDO-DOIT.BAIA00111P\2024\0006566 del 10/12/2024;

"[...] Dall'esame degli elaborati progettuali depositati sul sito web, non si riscontra alcuna interferenza con la linea ferroviaria ricadente nella giurisdizione di questa Direzione, pertanto, si comunica a Codesto Ente di escludere dai destinatari del procedimento l'indirizzo di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. [...]"

- **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza, Dipartimento Energia, Direzione Generale Fonti Energetiche e Titoli Abilitativi, ex Divisione VIII - Sezione UNMIG dell'Italia meridionale**, nota prot. 7407 del 16/01/2025, con la quale richiama le semplificazioni previste dalla Direttiva direttoriale 11 giugno 2012 in materia di procedure per il rilascio del nulla osta ai sensi dell'art. 120 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, che pongono in capo al soggetto proponente la verifica preliminare di interferenza con le attività minerarie;

Con riferimento alla verifica di interferenza con le attività minerarie e al parere del Ministero

dell'Ambiente e della Sicurezza, Dipartimento Energia, Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza, Divisione VIII - Sezione UNMIG, sopra richiamato, si rappresenta quanto segue:

- la Società istante, ha depositato sul portale telematico regionale la “Dichiarazione di non interferenza con attività minerarie” del 03/07/2017 la dichiarazione asseverata del progettista di assenza di non interferenza con attività minerarie, pertanto, si ritiene assolto, da parte della Società, l’obbligo di effettuare la suddetta verifica.
- **Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia**, nota prot. n. 9373 del 13/03/2025;

[...] sulla base degli elaborati progettuali pubblicati sul portale istituzionale “Sistema Puglia” alla sezione “Autorizzazione Unica” si rileva che, le opere di connessione e vettoriamento dell’impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica previsto in progetto interferisce in n. 6 punti con il “Canale Angelini” e n.1 punto con il “Canale Fiume Grande” sui quali questo Consorzio ha competenza oltre ad interessare altri canali appartenenti al Reticolo Idrografico Regionale.

Per quanto attiene il superamento delle intersezioni con i suddetti corsi d’acqua gestiti da questo Consorzio, già previsto con tecnica “TOC” si segnala che il franco, rispetto alla quota di scorrimento e rispetto alla generatrice inferiore, dovrà essere di mt. 2.00 e non di mt 1,5 come indicato in progetto.

Con la presente pertanto si comunica, per quanto di competenza, la fattibilità dell’intervento proposto a condizione che, per le interferenze di che trattasi, la Società richiedente acquisisca, preliminarmente all’esecuzione delle opere, l’autorizzazione prevista dal Regolamento Regionale n. 17/2013 in materia di uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della regione Puglia oltre al rispetto del R.D. 8 maggio 1904 n. 368.

Tale autorizzazione sarà subordinata all’accettazione delle condizioni e delle prescrizioni di rito da rispettare nella fase esecutiva e di validità della stessa da inserire in apposito “Disciplinare” di autorizzazione comprendente il pagamento di un canone annuo. Pertanto, sulla base di quanto previsto dal suddetto Regolamento ed in applicazione del “Tariffario” approvato con D.G.R. n. 536 del 26.03.2014, sarà necessario provvedere al versamento di oneri istruttori.

Occorrerà fornire il nominativo del legale rappresentante della Società che sottoscriverà il disciplinare di autorizzazione unitamente a copia del documento di identità e del codice fiscale oltre alla documentazione progettuale (relazione tecnica, planimetrie, sezioni, modalità di attraversamento, etc.) Si fa presente, inoltre che è necessario acquisire, preliminarmente, il parere/autorizzazione dell’Autorità Idraulica competente per territorio. All’esito di detta procedura, verranno espletate le attività previste dal richiamato R.R..

La presente non costituisce “nulla osta” alla realizzazione dell’intervento in oggetto.”

Con riferimento al sopra richiamato parere del Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia, nota prot. n. 9373 del 13/03/2025, questo Ufficio preso atto che il parere è pervenuto successivamente all’ultima riunione della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 20/02/2025, giusto verbale inviato con nota di trasmissione prot. n. 110889 del 03/03/2025, ritiene che lo stesso sia stato reso tardivamente e che ricorrono le previsioni di cui all’art. 2, comma 8-bis della Legge 241/1990. Tuttavia occorrerà recepirne le prescrizioni in ordine alla buona tecnica suggerita per gli attraversamenti e anche acquisire le autorizzazioni settoriali post-Autorizzazione Unica, ove necessarie.

CONSIDERATO CHE, con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità si evidenzia quanto segue:

- questa Sezione, con la nota prot. n. 99584 del 25/02/2025, invitava la Regione Puglia – Servizio Gestione Opere Pubbliche, a voler fornire il proprio contributo istruttorio al fine di consentire alla scrivente Sezione di poter provvedere alle incombenze inerenti la “Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità” ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. n. 327/2001 e ss. mm. ii., dell’art. 10 L.R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell’art. 7 e

seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti;

- il Servizio Gestione Opere Pubbliche riscontrava, con nota acquisita al prot. n. 106227 del 27/02/2025, in cui rammentava il contenuto della circolare prot. n. 20742 del 16/11/2023, comunicando di attenersi a "*Indirizzi tecnici per la predisposizione della documentazione espropriativa e iter procedurale*";
- questa Sezione, con nota prot. n. 141944 del 18/03/2025, provvedeva a trasmettere al Proponente, al Comune di Brindisi e al Comune di Cellino San Marco la "*Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità*", invitando la Società alla pubblicazione su due quotidiani - uno a carattere nazionale e uno a carattere regionale - dell'avviso, e i Comuni alla pubblicazione presso il proprio albo pretorio dell'avviso ed elaborati per la durata prevista dal prevista dal D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
- la Società, con nota acquisita al prot. n. 154554 del 25/03/2025, comunicava l'avvenuta pubblicazione in data 26/03/2025 su due quotidiani (uno a diffusione nazionale e uno a diffusione locale) degli avvisi di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità relativo al progetto in epigrafe, e, con nota acquisita al prot. n. 216626 del 24/04/2025, trasmetteva:
 - evidenza delle suddette pubblicazioni effettuate,
 - copia delle relate di avvenuta pubblicazione sull'Albo Pretorio del Comune di Brindisi e di Cellino San Marco dell'avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo dell'impianto in oggetto ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità;
- con nota acquisita al prot. n. 195246 del 14/04/2025, una Ditta catastale destinataria formulava le proprie osservazioni alla "*Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alla ditta catastale in indirizzo proprietaria dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità*", evidenziando che il terreno oggetto di procedura espropriativa, risultava essere oggetto di impegni a cedere con altri operatori economici. Tale osservazione veniva trasmessa alla Società dalla scrivente Sezione con nota prot. n. 238318 del 07/05/2025. La Società, con nota acquisita al prot. n. 274698 del 22/05/2025, riscontrava le suddette osservazioni trasmettendo alcuni approfondimenti riguardo la stima del valore agricolo dei terreni e manifestando la disponibilità ad addivenire ad un accordo bonario con la Ditta catastale;
- con nota acquisita al prot. n. 208578 del 18/04/2025, una Ditta catastale presentava le proprie osservazioni alla "*Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alla ditta catastale in indirizzo proprietaria dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità*", precisando che il terreno di proprietà della medesima riportato al foglio 186, p.lla 92, era oggetto di "**AUTORIZZAZIONE AL REIMPIANTO**" di ulivi da parte del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale Sezione Coordinamento Servizi Territoriali Servizio Terroriale Brindisi rilasciata nell'anno 2024. Tale osservazione veniva trasmessa alla Società dalla scrivente Sezione con nota prot. n. 238343 del 07/05/2025. La Società proponente riscontrava le suddette osservazioni, con nota acquisita al prot. n. 274684 del 22/05/2025, allegando un documento "*illustrante che le opere temporanee previste dal progetto in oggetto sulla particella de quo non interessano in alcun modo le spalliere del vigneto*";
- con nota acquisita al prot. n. 208580 del 18/04/2025 altre ditte catastali presentavano le proprie osservazioni alla "*Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alla ditta catastale in indirizzo proprietaria dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità*", evidenziando che su alcune particelle interessate dall'impianto (in particolare le particelle di collocazione dell'aerogeneratore WTG01) è impiantata la varietà di vigneto "*primitivo a indicazione geografica tipica*", censita nel catasto vitivinicolo nazionale. Tale osservazione veniva trasmessa alla Società dalla scrivente Sezione con nota prot. n. 238304 del 07/05/2025. Il Proponente, con nota prot. n. 275233 del 22/05/2025, riscontrava

le osservazioni di cui sopra e comunicava il ritiro dal Procedimento di Autorizzazione Unica del solo aerogeneratore contrassegnato dalla sigla WTG01;

- il Comune di Brindisi, con nota acquisita al prot. n. 141944 del 22/04/2025, trasmetteva relata di avvenuta pubblicazione sul proprio Albo Pretorio dell'avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo dell'impianto in oggetto ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità.

Con riferimento alle opere di connessione (cod. id. 201700130), la società Terna S.p.A, con nota prot. 2630 del 17/04/2018, acquisita al prot. n. 1584 del 17/04/2018 comunicava che:

- in data 09.06.2017 la società TOZZI GREEN S.p.A. ha presentato richiesta di connessione a Terna per un impianto eolico da 34,5 MW nel Comune di Brindisi (BR);
- in data in data 05/07/2017 con lettera prot. 4299, Terna ha comunicato la Soluzione Tecnica Minima Generale la quale prevede che la “*Vs. centrale venga collegata in antenna a 150 KV sulla stazione elettrica (SE) di trasformazione della RTN 380/150 KV “Brindisi Sud”*”;
- in data 14/07/2017 la TOZZI GREEN S.p.A. ha accettato la STMG suddetta;
- in data 23/10/2017 con lettera prot. 6372 Terna ha comunicato il parere di rispondenza del progetto delle opere RTN ai requisiti di cui al Codice di Rete.

CONSIDERATO CHE, con riferimento alle misure di compensazione territoriale ed ambientale a norma del DM 10/09/2010, Allegato 2 e della L.R. n. 28/2022:

- con nota acquisita al prot. n. 596374 del 02/12/2024, la Società trasmetteva al Comune di Brindisi e a questa Sezione per conoscenza la proposta relativa alle opere di mitigazione ambientale e paesaggistica ai sensi del DM 10/09/2010 e della L.R. n. 28 del 7/09/2022, che prevede “*la corresponsione della somma di € 1.485.000 (euro un milione quattrocentottantacinque mila/00) da veicolare alla realizzazione di misure di mitigazione/compensazione ambientale e paesaggistica, quantificata con riferimento al layout del parco eolico composto da 10 turbine, e trasmettendo contestualmente uno schema di convenzione da utilizzare per disciplinare nel dettaglio i reciproci rapporti tra la Società e il Comune*”.
- Con nota acquisita al prot. n. 411273 del 18/07/2025, la Brindisi Santa Teresa S.r.l., subentrante alla Tozzi Green S.p.A. nella titolarità dell'iniziativa in oggetto, identificata con cod. id. 8G4G710, e del relativo iter autorizzativo, inviava al Comune di Brindisi e a questa Sezione per conoscenza, la formulata proposta relativa alle opere di mitigazione ambientale e paesaggistica ai sensi del DM 10/09/2010 e L.R. 28 del 07/09/2022 già formulata con nota prot. n.498/24/TGreen/CC-ab del 02/12/2024, acquisita al prot. della Sezione al n. 596374 del 02/12/2024, “*fatta salva la necessità di riproporzionare l'importo sulla base della potenza complessiva che sarà effettivamente autorizzata, e chiedeva allo Spettabile Comune in indirizzo la disponibilità ad un incontro, al fine di condividere una visione strategica relativa alle misure di mitigazione/compensazione ambientale e paesaggistica*”. Con la medesima nota, la Società chiedeva a codesta Regione, “*di ritenere acquisite, al procedimento e, quindi, di fatto concordate nel silenzio del Comune di Brindisi le offerte reiteratamente rivolte al medesimo Comune dalla Società deducente ed adeguate alla potenza complessiva d'impianto effettivamente autorizzata.*”
- Con nota prot. n. 646060 del 30/12/2024, di trasmissione del verbale della Conferenza di Servizi tenutasi il 3/12/2024, questa Sezione ha invitato il Comune di Brindisi ad esprimersi, per quanto di competenza, in relazione alle misure di compensazione, non riscontrata dal medesimo Comune di Brindisi;

CONSIDERATO CHE la Società, con nota acquisita agli atti dell'ufficio al prot. n. 429952 del 29/07/2025, al prot. n. 479578 del 05/09/2025 e al prot. n. 493289 del 12/09/2025, ha comunicato di aver depositato sul portale telematico sistema puglia:

- il progetto definitivo, adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi e riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione “*adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi*”;

- un'asseverazione, resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, circa la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
- una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della società si è impegnato a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
- un'asseverazione, resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il progettista ha attestato la ricadenza dell'impianto in aree distanti più di 1 Km dall'area edificabile dei centri abitati, così come prevista dal vigente PRG;
- una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato, ha attestato che in nessuna area dell'impianto vi è la presenza di ulivi dichiarati "monumentali" ai sensi della L.R. 14/2007;
- un'asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il tecnico abilitato ha attestato la non ricadenza dell'impianto in aree agricole interessate da produzioni agricole presenti che danno origine ai prodotti con riconoscimento I.G.P.; I.G.T.; D.O.C. e D.O.P.;
- dichiarazione sostitutiva di notorietà relativa all'assenza delle cause ostative previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 con l'indicazione dei familiari conviventi resa da tutti i soggetti previsti dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 (Legale rappresentante, amministratori, soci, sindaci effettivi e supplenti);
- documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzione di amministrazioni, direzione e controllo e al capitale sociale, con l'espresso impegno a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

La Società, inoltre:

- ha ottemperato a quanto previsto dalla D.G.R. 19 dicembre 2022, n. 1901, relativo agli oneri per monitoraggio mediante versamento a favore della Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo Economico - Sezione Transizione Energetica, e per l'accertamento della regolare esecuzione delle opere";
- ha depositato quietanza del versamento F24 di tipo ordinario; Sezione Erario, Codice tributo 1552, per i diritti di registrazione dell'Atto Unilaterale d'obbligo digitale al momento della sottoscrizione dello stesso;
- ha preso atto dei contenuti della nota prot. n. 391223 del 10/07/2025 con cui questa Sezione Transizione Energetica – Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili ha comunicato, nella persona del Responsabile del Procedimento, di **poter concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003**, con tutte le prescrizioni sopra elencate e a ogni altra indicazione e condizione fornita con i pareri in atti, che sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione di Autorizzazione Unica, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto, richiamata in particolare la legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 "*Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica*", per la quale si richiedeva evidenza dell'impegno a fornire compensazioni a favore delle amministrazioni comunali interessate dall'intervento;
- in data 08/08/2025 ha sottoscritto, nei confronti della Regione Puglia, l'Atto unilaterale d'obbligo ai sensi della Delibera di G.R. n. 3029 del 30/12/2010; si riferisce che il Servizio Contratti e Programmazione Acquisiti con nota prot. n. 455472 del 18/08/2025 trasmetteva l'Atto Unilaterale d'Obbligo acquisito al repertorio n. 26807 del 08/08/2025;
- il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto allorquando controfirmato, in modalità digitale, dalla Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili;
- ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:
 - Documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;

- Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
- Comunicazione di informativa antimafia PR_RAUTG_Ingresso_0055185_20250731, fatto salvo che il presente provvedimento comprende la clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di decadenza in caso di sopravvenuta positività dell'informativa antimafia.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

Risultano soddisfatti i presupposti per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii, con tutte le prescrizioni e condizioni richiamate in narrativa, per la costruzione e l'esercizio di:

- un impianto eolico composto da 9 aerogeneratori, visto la rinuncia dell'aerogeneratore contrassegnato dalla sigla WTG01, della potenza unitaria di 3,45 MW, per una potenza complessiva di 31,05 MW, nel Comune di Brindisi posizionato secondo le coordinate riportate nella tabella che segue (come asseverate dal progettista con nota acquisita al prot. n. 493289 del 12/09/2025):

COORDINATE WGS 84 - UTM 33 N		
WTG	E	N
WTG2	744738	4486650
WTG3	745171	4486909
WTG4	745527	4487148
WTG5	746414	4487653
WTG6	747105	4488126
WTG7	744764	4488275
WTG8	745423	4488901
WTG9	746960	4489746
WTG10	745555	4490174

(fonte: elaborato “*Allegato_AU_8G4G710_8G4G710_RelazioneDescrittiva_pdf*” nella sezione “*Allegati CS*” del portale regionale Sistema Puglia)

- un cavidotto interrato di collegamento dell'impianto alla Sottostazione Elettrica di connessione e consegna 30/150 kV;
- una Sottostazione Elettrica di connessione e consegna 30/150 kV collegata in antenna a 150 kV tramite linea aerea;
- un cavidotto aereo AT di collegamento tra la Sottostazione Elettrica connessione e consegna 30/150 kV allo stallo a 150 kV della stazione TERNA Brindisi Sud, dedicato all'impianto in oggetto (Codice Tracciabilità Gestore di Rete: 201700130);
- infrastrutture strettamente indispensabili e riferite in progetto.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio è stato condotto nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

La sottoscritta attesta, altresì, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il Funzionario Istruttore

E.Q. “RESPONSABILE AU CON VIA MINISTERIALE”

Ing. Palmarita Oliva

**VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/03,
come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 -
Garanzie alla riservatezza**

“La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati”.

Valutazione di Impatto di genere (prima valutazione)

Ai sensi della D.G.R. n. 398 del 03/07/2023 la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere.

L’impatto di genere stimato risulta (segnare con una X):

- diretto
- indiretto
- X neutro
- non rilevato

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003, rilasciata *ex lege* su istanza di parte.

Il Dirigente a.i. del Servizio Energia e
Fonti alternative e
Rinnovabili
Ing. Francesco
Corvace

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA

VISTI E RICHIAMATI:

- gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
- l’art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
- l’art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
- la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
- la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii., “Regolazione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”;
- la D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (Burp n. 159 del 19/10/2010): *buone pratiche per la produzione di paesaggio: Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile.*

- la D.G.R. 3029 del 30 dicembre 2010, approvazione della Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica;
- il R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27/11/2012 nel cui ambito d'applicazione rientra l'istanza in oggetto.
- la D.D. del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo 3 gennaio 2011, n. 1: *"Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 - DGR n. 3029 del 30.12.2010 - Approvazione delle "Istruzioni tecniche per la informatizzazione della documentazione a corredo dell'Autorizzazione Unica" e delle "Linee Guida Procedura Telematica"*.
- il Regolamento UE n. 679/2016 relativo alla *"protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati"* e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);
- la D.G.R. 07.12.2020 n. 1974 con cui è stato approvato l'Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale del nuovo Modello organizzativo denominato *"modello ambidestro per l'innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA 2.0"*;
- il D.P.G.R. 22/01/2021 n. 22 *"Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0"*;
- il D.P.G.R. 10/02/2021 n. 45 con cui sono state apportate integrazioni e modifiche al modello organizzativo *"MAIA 2.0"*;
- la D.G.R. 22/07/2021 n. 1204 *"D.G.R. 1974/2020 'Approvazione Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0'. Ulteriori integrazioni e modifiche – D.G.R. n.1409/2019 'Approvazione del Programma Triennale di rotazione ordinaria del personale'. Aggiornamento Allegato B"*;
- la D.G.R. 28/07/2021 n. 1289 *"Applicazione art. 8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22. Attuazione modello MAIA 2.0 – Funzioni delle Sezioni di Dipartimento"*;
- la D.G.R. 30/09/2021 n. 1576 *"Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'art.2, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio, n. 22"*;
- la L.R. 11/2001 applicabile *ratione temporis*, oggi sostituita da L.R. 26 del 7.11.2022, sui procedimenti autorizzativi ambientali a norma del Codice dell'Ambiente;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 28 settembre 2010, n. 2084 *"buone pratiche per la produzione di paesaggio: Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile"*;
- la DGR del 19 dicembre 2022, n. 1901 *"Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo"*;
- la L.R. 28/2022 e s.m.i *"Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica"*, per cui possono essere previste misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale a carico dei proponenti, dei produttori, dei vettori e dei gestori di impianti e infrastrutture energetiche sul territorio pugliese;
- la D.G.R. del 3/7/2023, n. 938 recante *"D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati"*;
- la DGR 17 luglio 2023, n. 997 *"Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia"*;
- il DI 63/2024, convertito in Legge 12 luglio 2024 n. 101, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale; le limitazioni riferite all'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra (rif. art.5) non si applicano ai progetti per i quali sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi;
- la D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295 *"Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale"*;
- il D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 *"Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da*

fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118"; non applicabile ratione temporis al procedimento di che trattasi, al quale continua ad applicarsi la disciplina previgente, in particolare il D.Lgs 387/2003 e ss.mm.ii.;

VERIFICATO CHE:

sussistono le condizioni di cui all'art. 12 c. 3 del D.Lgs. 387/2003 poiché, in particolare:

- con riferimento alla **compatibilità ambientale**, con **Deliberazione del Consiglio dei Ministri emanata nella seduta 15/02/2024 (rif. Nota MASE n. 39000 del 29/02/2024)** si esprimeva **giudizio positivo di compatibilità ambientale** "sul progetto di parco eolico denominato "Eolico Brindisi Santa Teresa" da realizzarsi nel territorio comunale di Brindisi (BR) e relative opere di connessione, della società Tozzi Green S.p.A., a condizione che vengano rispettate le prescrizioni espresse nel parere n. 2557 del 24 novembre 2017 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS, disponibili sul portale delle Valutazioni Ambientali VIA/VAS del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ai seguenti indirizzi:

<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/1686/2935>

<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/1686/2935?Testo=&RaggruppamentoID=166#form-cercaDocumentazione>

- In relazione alla Compatibilità Paesaggistica, giusto verbale della Conferenza di Servizi del 20/02/2025, inviato con nota prot. n. 110889 del 03/03/2025, si ritiene "che cisiano le condizioni per il suo superamento (parere negativo del Comune, ndr), alla luce delle valutazioni già compendiate nel provvedimento di compatibilità ambientale ministeriale. A tal proposito si rileva che nel Decreto Ministeriale di espressione del giudizio positivo di compatibilità ambientale del 15/02/2024 la Commissione tecnica di verifica dell'impatto Ambientale – VIA e VAS ha evidenziato "che è stata verificata la compatibilità dell'area di intervento con gli strumenti di pianificazione adottati, con la normativa regionale settoriale di riferimento e con i vincoli territoriali e ambientali". Inoltre, la citata Commissione tecnica ha rilevato che "l'area interessata dall'impianto eolico in progetto risulta come zona E agricola" e che "non risulta sottoposta a particolari vincoli ambientali, architettonici o paesaggistici"; e con riferimento al PPTR della regione Puglia, la Commissione tecnica VIA e VAS ha evidenziato che "l'area di impianto e delle opere connesse non ricade in zone identificate nel sistema di tutela paesaggistica" e che "appare compatibile l'installazione di impianti eolici nelle zone agricole e non di pregio e caratterizzate da bassa produttività". Pertanto, preso atto delle risultanze del complesso dei pareri resi noti, tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse dalle Amministrazioni/Enti ed acquisite in Conferenza, il funzionario regionale" si impegnava "a trasferire al Dirigente di Sezione nonché Responsabile del Procedimento gli esiti della odierna conferenza di servizi ai fini delle valutazioni consequenziali sul seguito, e contestualmente" preannunciava "che sussistono le condizioni per poter concludere i lavori di conferenza con esito prevalentemente favorevole condizionato alle prescrizioni richiamate in atti".
- la comunicazione, prot. n. 391223 del 10/07/2025, con la quale questa Sezione Transizione Energetica ha comunicato, nella persona del Responsabile del Procedimento, di **poter concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003**, con tutte le prescrizioni in atti da ritenersi parte integrante e sostanziale, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto.

DATO ATTO CHE:

- con D.G.R. 1944 del 21/12/2023 è stato individuato l'ing. Francesco Corvace quale Dirigente della Sezione Transizione Energetica nella quale è incardinato il procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica, per il quale riveste ruolo di Responsabile del Procedimento ex Legge 241/90 e ss.mm.ii.;
- in capo al Responsabile del presente atto e agli altri estensori firmatari non sussistono cause di conflitto

di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art.6- bis della Legge n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012;

VISTO l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto dalla **Brindisi Santa Teresa S.r.l.** in data 08/08/2025;

FATTI SALVI gli obblighi in capo alla Società Proponente e, specificamente:

- ai sensi dell'art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, **"Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo"**, la Società **Brindisi Santa Teresa S.r.l.** deve presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, **almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori** per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso decreto, nonché il piano di gestione dei rifiuti;
- provvedere alle misure di compensazione territoriale ed ambientale a norma del DM 10/09/2010, Allegato 2 e della L.R. n. 28/2022 come richiamato negli atti istruttori ed in particolare come definito dalla Società, considerato il silenzio del Comune di Brindisi, con nota acquisita al prot. n. 411273 del 18/07/2025, che prevede *"la corresponsione della somma di € 1.485.000 (euro un milione quattrocentottantacinque mila/00) da veicolare alla realizzazione di misure di mitigazione/compensazione ambientale e paesaggistica, quantificata con riferimento al layout del parco eolico composto da 10 turbine per una potenza complessiva di 34,5 MW e nella misura massima consentita dal DM 10/09/2020, in linea con quanto previsto dalla succitata L.R. 28/2022"*, *"fatta salva la necessità di riproporzionare l'importo sulla base della potenza complessiva che sarà effettivamente autorizzata, e chiedeva allo Spettabile Comune in indirizzo la disponibilità ad un incontro, al fine di condividere una visione strategica relativa alle misure di mitigazione/compensazione ambientale e paesaggistica"*.

Precisato che

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. prot. n. 391223 del 10/07/2025 con la quale la Sezione Transizione Energetica nella persona del Responsabile del Procedimento, attesi gli esiti istruttori curati dal Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili, comunicava la conclusione della fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto.

ART. 2)

Di provvedere al rilascio, alla Brindisi Santa Teresa S.r.l. con sede legale in Via Brigata Ebraica 50, Ravenna, Cod. Fis. e P. IVA 02798110397, dell'Autorizzazione Unica, di cui ai commi 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003 e s.m.i., della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e sm.i., per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto eolico composto da 9 aerogeneratori, visto la rinuncia all'aerogeneratore contrassegnato dalla sigla WTG01, della potenza unitaria di 3,45 MW, per una potenza complessiva di 31,05 MW, nel Comune di Brindisi posizionato secondo le coordinate riportate nella tabella che segue (come asseverate dal progettista con nota acquisita al prot. n. 493289 del 12/09/2025):

COORDINATE WGS 84 - UTM 33 N		
WTG	E	N
WTG2	744738	4486650
WTG3	745171	4486909
WTG4	745527	4487148
WTG5	746414	4487653
WTG6	747105	4488126
WTG7	744764	4488275
WTG8	745423	4488901
WTG9	746960	4489746
WTG10	745555	4490174

(fonte: elaborato “*Allegato_AU_8G4G710_8G4G710_RelazioneDescrittiva_pdf*” nella sezione “*Allegati CS*” del portale regionale Sistema Puglia)

- un cavidotto interrato di collegamento dell'impianto alla Sottostazione Elettrica di connessione e consegna 30/150 kV;
- una Sottostazione Elettrica di connessione e consegna 30/150 kV collegata in antenna a 150 kV tramite linea aerea;
- un cavidotto aereo AT di collegamento tra la Sottostazione Elettrica connessione e consegna 30/150 kV allo stallo a 150 kV della stazione TERNA Brindisi Sud, dedicato all'impianto in oggetto (Codice Tracciabilità Gestore di Rete: 201700130);
- infrastrutture strettamente indispensabili e riferite in progetto.

ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge n. 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza convocata nell'ambito del presente procedimento.

Tra le condizioni che vincolano l'efficacia del presente atto rientrano a pieno titolo le misure di compensazione ambientale e territoriale a favore dei Comuni territorialmente interessati, a norma dell'Allegato 2 del DM 10/09/2010, richiamate in atti del procedimento e nella narrativa del presente provvedimento, stabilite in Conferenza di Servizi decisoria e tali da consentire, qualora non già formalizzate e stipulate direttamente con le amministrazioni beneficiarie, la sottoscrizione del Protocollo di Intesa come da D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (BURP n. 159 del 19/10/2010), alla cui stipula è delegato dalla Giunta regionale il Dirigente al Servizio Assetto del Territorio, oggi Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia. Anche nelle more della sottoscrizione con le amministrazioni beneficiarie, restano valide e vincolanti ai fini dell'efficacia e della validità del presente atto.

ART. 4)

La **Brindisi Santa Teresa S.r.l.** nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita “*Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati*”.

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente

provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente disposto, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico del Gestore della Rete.

Laddove le opere elettriche siano realizzate dal gestore di Rete, l'inizio e la durata dei relativi lavori decorreranno dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

Inoltre, con riguardo all'esercizio, si specifica che, viste anche le determinazioni del Dirigente della Sezione già Infrastrutture Energetiche e digitali n. 49 del 24/10/2016 e n. 71 del 30/11/2016), il presente titolo può coprire su richiesta tutto il periodo di incentivazione dell'energia prodotta da parte del GSE, ove applicabile e attivata a norma di legge, fino a 20 anni a partire dall'entrata in esercizio commerciale dell'impianto, purché quest'ultima intervenga entro e non oltre 18 mesi dalla data di fine dei lavori.

In assenza di evidenza all'autorità competente regionale della data di entrata in esercizio commerciale ai fini dell'applicazione del periodo precedente, resta l'accezione generale di esercizio dell'impianto ai fini del campo di applicazione del presente titolo autorizzativo.

Pertanto, il proponente è tenuto a comunicare a questo Servizio regionale, l'entrata in esercizio commerciale dell'impianto nei termini suddetti ai fini dell'automatica estensione della durata del titolo autorizzativo *ut supra*.

ART. 6)

Di dichiarare la pubblica utilità delle opere di realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo eolico, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso e di apporre il vincolo preordinato all'esproprio, laddove si renda necessario, ai sensi degli artt. 12, 16 e 17 del D.P.R. 327 del 08/06/2001 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

ART. 7

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *"i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza"*, effettuata dalla Sezione Transizione Energetica con la nota prot. n. 67403 del 07/02/2025.

ART. 8)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012 e s.m.i., entro 180 (centottanta) giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza

elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e dalla D.G.R. n. 1901 del 19/12/2022 "Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm..i.. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo";

- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della dismissione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, rilasciata a favore del Comune, di importo pari alla stima dei costi di dismissione dell'impianto e di ripristino dello stato dei luoghi, tenendo conto della quantificazione determinata in sede di conferenza di servizi come da piano di dismissione riversato in atti del procedimento e come disposto dall'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dalla L.R. 25/2012. Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dell'autorizzazione e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fideiussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Sezione Transizione Energetica, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

ART. 9)

Il termine di inizio dei lavori, per effetto dell'art. 7-bis del D.L. n. 50/2022, convertito nella Legge n. 91/2022, è di mesi 36 (trentasei) dal rilascio della autorizzazione unica; quello per l'ultimazione dei lavori è di anni tre dall'inizio dei lavori conformemente all'art.15, c.2 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di Autorizzazione Unica.

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207. La fideiussione rilasciata a garanzia della realizzazione non può essere svincolata prima di trenta giorni dal deposito del certificato ad esso relativo.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, il diritto della Regione ad escutere la fideiussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto e il ripristino dello stato dei luoghi ex ante:

- a) mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- b) mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- c) mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto;
- d) il mancato rispetto dell'esecuzione delle eventuali misure compensative, nei termini riferiti nella Conferenza di Servizi e nel quadro progettuale ove ivi indicate;

- e) esito sfavorevole del collaudo statico dei lavori e delle opere a tal fine collaudabili;
- f) emissione di provvedimenti interdittivi o aventi comunque l'effetto di limitare la capacità giuridica della società destinataria.

ART. 10)

La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, o di perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo al proponente accertati nel corso del procedimento, la Sezione Transizione Energetica provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 11)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempire, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Transizione Energetica.

La Regione Puglia Sezione Transizione Energetica si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 12)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle

opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;

- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo a al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 13)

La Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

ART. 14)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale della Regione Puglia.

ART. 15)

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da n. 44 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:

all'Albo Telematico, ovvero

- nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it,
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso:
 - alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - alla Direzione amministrativa del Gabinetto del Presidente;
 - alla Segreteria Generale della Presidenza – Sezione Raccordo al Sistema Regionale – Servizio Contratti e Programmazione Acquisti, Ufficiale Rogante
- sarà trasmesso, per gli adempimenti consequenziali, ivi compreso il controllo di ottemperanza delle prescrizioni qualora disposte:

- al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e all'attenzione del CT VIA e della CT PNRR - PNIEC;
- al Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lecce e Brindisi;
- al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), Div. VII - Ispettorato Territoriale Puglia Basilicata e Molise;
- al Ministero dell'Interno – Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Brindisi;
- al Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture- Sezione Opere pubbliche e infrastrutture della Regione Puglia:
 - Servizio Gestione Opere Pubbliche;
 - Servizio Autorità Idraulica;
 - Servizio Amministrazione Beni del demanio armentizio, ONC e Riforma fondiaria;
 - Sezione Risorse idriche;
- al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia:
 - Sezione Autorizzazioni Ambientali;
 - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
 - Servizio Usi civici
- al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale, Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali- Servizio Territoriale di Brindisi
- alla Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;
- alla Provincia di Brindisi;
- al Comune di Brindisi (BR);
- al Comune di Cellino San Marco (BR);
- all'ENAC;
- a Snam Rete Gas S.p.A.;
- al GSE S.p.A.;
- a Terna S.p.A.;
- a Innovapuglia S.p.A.;
- alla **Brindisi Santa Teresa S.r.l.** per il tramite di p.e.c., in qualità di destinataria diretta del provvedimento.

**Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica
Francesco Corvace**

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Responsabile A.U. con V.I.A. Ministeriale
Palmarita Oliva

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica
Francesco Corvace